

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

su una proposta di quarta direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, comma 3, lettera g), tendente a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in materia di struttura e contenuto del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, di metodi di valutazione, nonché di pubblicità di questi documenti

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 180ª sessione del 6 dicembre 1971, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta di direttiva.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale in data 8 dicembre 1971.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 7 del 28 gennaio 1972, pagina 11.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 109ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 21 e 22 febbraio 1973, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 45 voti contro 30 e 23 astensioni dei 98 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

II. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera dell'8 dicembre 1971 con la quale il Presidente del Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla «Proposta di quarta direttiva basata sull'articolo 54, paragrafo 3,

lettera g), tendente a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in materia di struttura e contenuto del bilancio annuale e di relazione sulla gestione, di metodi di valutazione, nonché di pubblicità di questi documenti»,

visto l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di incaricare la sezione specializzata per le questioni economiche dell'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 25 gennaio 1972),

visto il parere adottato dalla sezione specializzata per le questioni economiche nel corso della riunione dell'11 gennaio 1973,

vista la relazione presentata dal sig. Lecuyer, relatore,

viste le proprie deliberazioni del 22 febbraio 1973 (109ª sessione plenaria — 21 e 22 febbraio 1973),

considerando che il processo di armonizzazione del diritto delle società, iniziato con la prima direttiva e continuato con le proposte di seconda e di terza direttiva, deve essere integrato da disposizioni comunitarie riguardanti i bilanci annuali delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, importante campo questo ai fini della tutela degli azionisti e dei terzi,

considerando che la proposta di quarta direttiva in esame risponde a questa necessità, in quanto mira a rendere equivalenti le garanzie che offrono le legislazioni nazionali sulle società nel campo della struttura dei bilanci annuali e del loro contenuto,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni generali e particolari:

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Significato della proposta di direttiva

Il Comitato accoglie favorevolmente le tendenze nettamente progressiste cui si ispira la proposta della Commissione in materia di ravvicinamento delle disposizioni riguardanti la presentazione dei conti e la pubblicità delle società per azioni, delle società a

responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni. Si deve infatti procedere ad un'armonizzazione accelerata del diritto delle società e promuovere un suo perfezionamento, poiché siffatta integrazione serve gli interessi dell'economia.

Il Comitato approva gli obiettivi perseguiti nella proposta di direttiva: migliorare la trasparenza dei bilanci annuali e garantire la loro comparabilità a livello comunitario; questi obiettivi risultano direttamente dalla base giuridica della proposta in esame.

Il Comitato ritiene che le misure di pubblicità che la direttiva in oggetto renderà obbligatorie debbano rispondere alle necessità di informazione e di tutela dei soci e dei terzi, pur tenendo conto delle esigenze delle imprese e senza recar loro pregiudizio.

2. Campo di applicazione della proposta di direttiva

a) Il Comitato è d'accordo sul fatto che la proposta in esame si applichi, contrariamente a quanto disposto dalla seconda e dalla terza direttiva SpA, non solo alle società per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata e alle società in accomandita per azioni. Questa estensione era prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della prima direttiva, ma la sua applicazione era stata semplicemente rinviata sino alla data di entrata in vigore del documento in esame.

L'entrata in vigore della proposta di quarta direttiva alle SpA avrà quindi una duplice conseguenza per le società a responsabilità limitata:

- stabilisce le condizioni di presentazione dei documenti contabili annui e i metodi di valutazione delle voci in essi contenute;
- rende obbligatoria la pubblicazione di questi documenti a condizioni che variano a seconda dell'importanza della società.

b) La particolare natura degli istituti di credito e delle società assicurative li ha per il momento esclusi dal campo di applicazione della proposta: si prevede però al riguardo di elaborare in un secondo tempo una specifica proposta di direttiva. Il Comitato approva questa soluzione.

c) Il Comitato sottolinea che è inevitabile che vi siano delle interferenze tra le disposizioni previste in materia di diritto commerciale e quelle di diritto tributario. Tale interferenza esiste attualmente nelle legislazioni nazionali e un cosiddetto fenomeno della

«contaminazione della contabilità da parte della fiscalità» è, sì, deplorabile, ma le imprese sono obbligate a tenerne ampiamente conto. Il Comitato ritiene essenziale garantire che le disposizioni previste dalla proposta di direttiva non abbiano conseguenze fiscali pregiudizievoli per le società; esso auspica quindi che la ricercata armonizzazione in materia di presentazione dei bilanci annuali sia accompagnata da un'armonizzazione del diritto tributario delle società e che la Commissione delle Comunità europee acceleri la preparazione delle proposte di direttiva in tale campo.

3. I riferimenti alle legislazioni nazionali

I numerosi riferimenti alle legislazioni nazionali contenuti nella proposta di direttiva costituiscono il lato debole del testo della Commissione, questa soluzione offre, sì, il vantaggio di una certa duttilità, ma pone il germe di numerose discordanze che si manifesteranno rapidamente e può rendere difficili i raffronti (infatti, le voci previste negli schemi non figureranno nei bilanci delle imprese di ogni Stato membro e le differenze nei metodi di valutazione impediranno — anche se il metodo stesso è chiaramente descritto nell'allegato — di comparare il contenuto delle voci dei bilanci annuali). Pur prendendo atto dell'atteggiamento realistico della Commissione, il Comitato si chiede se sia quindi sufficiente che, come proposta dalla Commissione, gli Stati forniscano tutte le informazioni sulle deroghe al denominatore comune di cui le imprese possono avvalersi, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali.

Il Comitato si rammarica che la proposta di direttiva offra agli Stati la possibilità di autorizzare o rifiutare — per le società che rientrano nel diritto positivo — l'applicazione di dette deroghe o di detti metodi.

Esso auspica che le legislazioni nazionali accordino uniformemente questa libertà alle società stesse, in casi determinati. Spetta alle imprese motivare le scelte operate, restando inteso che saranno i revisori dei conti a verificare se le giustificazioni fornite siano compatibili con gli obiettivi dell'articolo 2.

4. Il problema delle imprese collegate

Le voci dei conti concernenti le imprese collegate sono ogni volta riportate separatamente, ciò che è del tutto conforme alle norme contabili, alla veridicità dei conti e all'esigenza di informazione dei soci, dei terzi e del pubblico. Ma in nessun punto della proposta di direttiva viene data una definizione di queste imprese. Esse saranno definite in un'ulteriore proposta sui conti consolidati; l'obbligo di fornire le informazioni che riguardano le imprese collegate sarà valido soltanto a partire dall'entrata in vigore del

documento previsto per i conti consolidati. Si tratta di una soluzione transitoria che il Comitato può accettare in quanto tale.

Va sottolineata l'importanza di questo problema in un momento in cui i gruppi di società si stanno moltiplicando. Il Comitato si ripromette di ritornare sull'argomento quando sarà consultato in merito alla preannunciata proposta di direttiva.

5. Omogeneità tra lo statuto della società europea e la quarta direttiva

Tra le disposizioni della proposta di direttiva in esame e quelle del titolo VI della proposta di regolamento concernente la società per azioni europea esistono numerose analogie. Il Comitato ribadisce la necessità di garantire l'omogeneità fra i due testi, ad eccezione ovviamente delle disposizioni precipue relative alla società per azioni europea.

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Articolo 2, paragrafo 2 e 3

a) L'espressione «aussi sûre que possible» del paragrafo 3 del testo francese, che si ispira dalla legislazione tedesca, è, ad avviso del Comitato troppo imprecisa.

Esso propone di sostituirla con «une image aussi fidèle que possible»; anche se un quadro completamente fedele non può certo essere il risultato delle norme previste dalla direttiva, la qualità fondamentale da ricercare è appunto la fedeltà. Quest'ultima corrisponde inoltre alla formulazione abituale degli anglossassoni «true and fair view», fondata sull'applicazione dei «principi contabili generalmente ammessi» (N.d.t.: osservazione che non vale per il testo italiano).

b) La struttura stessa dell'articolo dovrebbe essere rivista per seguire un piano più logico: dopo aver descritto il contenuto dei bilanci annuali, si dovrebbe definirne lo scopo e l'oggetto ed indicare le basi che consentiranno di conseguire tale scopo.

Affinché il quadro della situazione patrimoniale, finanziaria e dei bilanci sia fedele, occorre non solo che ci si attenga alle «norme per la valutazione e la presentazione dei conti», ma che ci si basi altresì su una contabilità chiara, regolare e attendibile.

Il Comitato propone pertanto il seguente testo:

1. (Tale e quale)

«2. Il bilancio annuale deve fornire un quadro il più possibile fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati economici della società.

3. Esso deve venir redatto in modo chiaro, essere conforme ai principi di una contabilità regolare e attendibile e rispettare le disposizioni previste dalla presente direttiva in materia di valutazione e di presentazione dei conti».

Articolo 4, paragrafo 1

Il Comitato constata che, secondo questa disposizione, non sono solo gli Stati membri a poter autorizzare una suddivisione più particolareggiata delle voci precedute da cifre arabe negli schemi. Questa facoltà è quindi direttamente offerta alle imprese, ciò che meglio risponde alle necessità della vita economica.

Articolo 4, paragrafo 2

Per porre in maggior rilievo il fatto che soltanto la peculiarità dell'attività di una società autorizza una deroga, il Comitato propone di modificare questo paragrafo nel seguente modo:

«2. In casi eccezionali è ammessa una struttura diversa, qualora la peculiarità dell'attività (o delle attività) dell'impresa lo imponga per motivi di chiarezza o perché mancano i dati materiali sui quali si basano gli schemi di cui agli articoli 8 e 9 e da 20 a 23 della presente direttiva.

Questa struttura diversa è ammessa soltanto per le voci del bilancio e del conto profitti e perdite preceduta da cifre arabe. Tuttavia essa deve fornire un quadro equivalente e venir motivata nell'allegato».

Articolo 4, paragrafo 3

Il Comitato auspica che venga abolita la possibilità di scelta offerta ai legislatori nazionali: esso osserva inoltre che i criteri di scelta sono imprecisi.

In realtà «l'importanza secondaria» deve essere valutata nella sua relatività, ossia l'ammontare della voce considerata deve essere modesto rispetto a quello della classe cui appartiene e ancor più rispetto al

totale dell'attivo e del passivo. Per tale motivo il Comitato propone di redigere questo paragrafo nel seguente modo:

«3. Gli Stati membri autorizzano il raggruppamento delle voci dello Stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, precedute da cifre arabe, qualora l'ammontare di queste voci sia modesto rispetto al totale della voce preceduta da numeri romani o da lettere, di cui fa parte, o quando, a causa della sua importanza secondaria, non modifica il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e dei risultati economici della società».

Articolo 5

In seguito alla facoltà consentita all'articolo 5 risulta che saranno ammesse delle modifiche, sulla base degli schemi generali proposti per mettere in evidenza le modalità della destinazione dei risultati.

Dato che questo problema continuerà a porsi anche in avvenire, il Comitato propone, ai fini dell'armonizzazione, di redigere questo articolo nel modo seguente:

«Gli Stati membri autorizzano la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, al fine di mettere in evidenza la destinazione dei risultati».

Articolo 7

Il Comitato esprime il proprio accordo sul principio fondamentale che lascia alle società stesse, e non agli Stati membri, la scelta degli schemi proposti per lo stato patrimoniale.

Articolo 8

ATTIVO

B e C I — 1

Queste due rubriche riguardanti le spese di impianto, di ricerca e di sviluppo lasciano inalterate le situazioni divergenti esistenti negli Stati membri.

Consapevole delle difficoltà che solleverebbe ora un'armonizzazione — nel senso, ad esempio, di un'iscrizione obbligatoria all'attivo di queste voci — il Comitato auspica che la Commissione riesamini la sua proposta per obbligare tutti gli Stati membri ad

autorizzare detta iscrizione. Tuttavia, deve essere ben chiaro che un'autorizzazione del genere non deve avere alcuna conseguenza fiscale e, all'uopo, il Comitato rammenta le osservazioni esposte al capitolo I, punto 2, lettera c).

C II

Il Comitato propone alla Commissione di esaminare l'opportunità o no di raggruppare in modo diverso i punti 1, 2 e 3.

PASSIVO

E

Il Comitato ritiene eccessiva la suddivisione in tre categorie dei debiti indicati nei punti 1—8 (meno di 1 anno, da 1 a 5 anni, oltre 5 anni): questa voce sarebbe così suddivisa in 24 rubriche. Il Comitato propone quindi di effettuare una suddivisione unicamente tra a lungo e a breve termine, suggerendo il seguente testo:

«Per ciascuna delle voci seguenti si deve specificare separatamente l'importo dei debiti che scadono entro un termine inferiore ad un anno...».

Articolo 9

Le osservazioni formulate in merito alle varie voci dell'articolo 8 valgono anche per le corrispondenti voci dello schema di cui all'articolo 9.

Circa la lettera I, il Comitato propone di sopprimere la distinzione dei debiti con durata residua superiore a cinque anni.

Articolo 11

Il testo prevede che gli impegni di garanzia siano menzionati in calce al bilancio o nell'allegato. Tale menzione è opportuna, a condizione che non sia troppo particolareggiata, ossia a condizione che gli impegni siano raggruppati in grandi categorie (cauzioni, avalli, ecc.). Il Comitato ritiene invece che il brano di frase «se non v'è obbligo di iscriverli nel passivo» debba essere soppresso, in quanto crea confusione tra impegni e debiti, elementi di carattere giuridico diverso.

Articolo 12

Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), sarebbe opportuno spiegare in quali casi si devono indicare le plusvalenze di determinate voci delle immobilizza-

zioni tanto più che la valutazione deve essere fatta al costo «storico» (prezzo di costo o di acquisizioni iniziale); senz'altro si tratta di ammortamenti troppo elevati effettuati durante il precedente anno, ma la prassi degli ammortamenti, che devono essere effettuati secondo un piano prestabilito, non è favorevole a siffatte procedure, il cui risultato dovrebbe venir piuttosto inserito nelle voci «perdite» e «profitti eccezionali».

Articolo 14

Il Comitato riconosce la necessità di definire le partecipazioni e di indicarle nello stato patrimoniale. Esso approva la definizione di cui alla prima frase di tale articolo, a condizione che venga soppresso il brano di frase «rappresentati o no da titoli».

Il Comitato ritiene che la fissazione di un limite costituisca una sicurezza per i terzi e per il pubblico. Tale limite è inoltre necessario per stilare lo stato patrimoniale di una società avente degli «interessi» in altre società, nonché ai fini della comparabilità degli stati patrimoniali di società diverse e della stesura dei conti consolidati, che nei paesi industrializzati tende a generalizzarsi.

D'altro canto è opportuno che le singole società non siano lasciate libere di scegliere quali siano gli «interessi» che devono essere considerati come partecipazioni. Infatti stabilire una norma comune a tutte le società per definire le partecipazioni e determinare il limite di controllo è un problema che preoccupa la maggior parte degli Stati della CEE e che va risolto contemporaneamente per le società nazionali e per le società europee.

Tuttavia, essendo la scelta necessariamente arbitraria, il limite del 10 % proposto dalla Commissione è approvato dal Comitato nel caso della società europea fa sì che sia necessario offrire la possibilità di confutare questa presunzione, mezzo sul quale il Comitato insiste nuovamente, per consentire ad ogni società (anche se detiene una partecipazione superiore al livello fissato) di ricusare la partecipazione.

Articolo 15

Il Comitato ritiene che questa disposizione risponda alla necessità di definire con precisione la natura della voce «ratei e risconti», ma che la possibilità prevista nell'ultima frase spezzi il sistema e renda difficil-

mente comparabili gli stati patrimoniali delle società che avranno applicato un sistema diverso. Riferendosi alle osservazioni generali sull'opportunità di una vasta armonizzazione, il Comitato propone pertanto di sopprimere l'ultima frase di questo articolo.

Articolo 16

Dato che il bilancio ha per funzione di indicare quanto è avvenuto durante l'esercizio e dato che viene riconosciuto l'obbligo, che ne è la conseguenza, di constatare le svalutazioni che possono essere valutate o calcolate alla data di chiusura del bilancio, il Comitato propone di modificare il testo della Commissione nel seguente modo:

«... che deve apparire nella contabilità alla data di chiusura del bilancio».

Articolo 17

Il Comitato sottolinea la necessità di distinguere gli «accantonamenti per rischi ed oneri» dagli «accantonamenti per svalutazioni», ai quali si accenna nel secondo capoverso di questo articolo.

Articolo 20

I — 6

Il Comitato propone di suddividere la voce «spese per il personale» in 4 categorie specificate come segue:

- a) salari e retribuzioni
- b) oneri sociali legali
- c) altri oneri non legali in materia di previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, ecc.)
- d) altri oneri sociali.

Tale suddivisione è importante per tener conto della situazione del Regno Unito, dove la sicurezza sociale è a carico della collettività e non delle imprese (difficilmente, quindi, di confrontare i bilanci di società appartenenti a Stati diversi).

III — 16

Il Comitato ritiene opportuno precisare nell'allegato l'ammontare degli accantonamenti, qualora esso sia rilevante.

III — 19

Il totale parziale in questione non fa parte del risultato straordinario, essendo la somma dei risultati I, II e III.

Il Comitato propone quindi di modificare la numerazione:

«IV (invece di 19) Totale parziale

V Imposte

19 (invece di 20)

20 (invece di 21)

VI Risultato dell'esercizio».

IV — 20

Il Comitato invita la Commissione ad esaminare se l'espressione «imposte latenti» sia opportuna, tenuto conto del diritto tributario di certi Stati membri.

IV — 21

Nella «relazione illustrativa» che segue la proposta di direttiva si dovrebbe precisare il contenuto della voce «altre imposte», dato che la maggior parte delle imposte sono comprese nelle voci delle rubriche I, II e III e che le imposte sui risultati figurano alla voce IV — 20. La voce in oggetto è prevista per tener conto della grande varietà dei regimi fiscali, che spesso includono imposte specifiche e particolari di uno Stato (ad esempio imposta sul patrimonio).

Articolo 24

Il Comitato comprende i motivi che hanno indotto la Commissione a prevedere delle deroghe in favore delle piccole e medie imprese: nel loro caso, il numero dei soci è ben più ridotto, come pure l'ammontare delle transazioni verso terzi, e vengono inoltre imposte minori necessità di garanzie ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato di Roma. Tuttavia, riferendosi alle osservazioni di cui al Capitolo I, punto 3, il Comitato propone di iniziare l'articolo nel seguente modo:

«Gli Stati membri autorizzano...».

La scelta dei tre criteri cumulativi fissati dalla Commissione e gli importi previsti sono il risultato delle discussioni avutesi in merito alla prima direttiva, adottata in virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato di Roma. Gli importi sono senz'altro arbitrari.

Articolo 25

Il Comitato fa notare che le società tendono sempre più a diversificare la loro attività e ad operare, in parti pressoché equivalenti, in due o tre branche diverse. Esso propone quindi di sostituire il brano di frase «... rientranti nella normale attività della società» con «corrispondenti all'attuazione delle finalità della società».

Articolo 28

Questo articolo costituisce una disposizione fondamentale considerata la situazione estremamente fluida esistente in materia nei singoli Stati membri. Infatti, nella maggior parte dei casi, i principi generali di valutazione non sono codificati. Ogni capo di azienda ed ogni contabile professionista cercano di rispettarli, salvo casi eccezionali. Senza voler per questo complicare il compito delle imprese sembra quindi auspicabile, per motivi pratici, enunciare detti principi generali. Il solo atteggiamento possibile è quello di stabilire una norma valida per la maggioranza e di prevedere delle deroghe; queste ultime rischiano evidentemente di essere contrarie allo scopo della direttiva, per cui è necessario esigere che esse siano illustrate e valutate nell'allegato. Il Comitato chiede pertanto di modificare in tal senso il paragrafo 2 di questo articolo.

Paragrafo 1, lettera b)

L'espressione «utili conseguiti» non è molto chiara e i termini «rischi prevedibili» dovrebbero essere sostituiti da «rischi probabili», per allinearsi all'articolo 17 riguardante gli accantonamenti.

Il Comitato propone quindi il seguente testo:

- b) Soltanto gli utili che figurano nel saldo del conto profitti e perdite possono essere iscritti nel bilancio; si deve tuttavia tener conto di tutti i rischi probabili alla data di chiusura dell'esercizio».

Paragrafo 1, lettera f)

Il Comitato ritiene preferibile invertire la frase e dire:

«il bilancio di apertura di un esercizio deve corrispondere al bilancio di chiusura dell'esercizio precedente».

Articoli 30 e 31

Questi due articoli intendono consentire alle società di utilizzare altri metodi di valutazione, diversi dal costo «storico».

Sono possibili due sistemi:

- il valore di sostituzione, per le immobilizzazioni ammortizzabili e per le scorte (articolo 30);
- la rivalutazione per gli elementi di cui al precedente trattino, le altre immobilizzazioni materiali e finanziarie e le partecipazioni (articolo 31).

Tra i due sistemi vi è una diversa periodicità (il primo è adoperato alla fine di ogni esercizio, il secondo ad intervalli irregolari).

Il Comitato approva, di massima, questi due metodi, ma insiste sulla necessità di una comparabilità fra i due sistemi e il metodo principale basato sul prezzo d'acquisto o di costo.

Dato che per mettere tutte le società della Comunità su un piano di parità viene lasciata loro la scelta del modo di valutazione, il Comitato propone di redigere come segue l'inizio di questi articoli:

«In deroga all'articolo 29 della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano...».

Il Comitato chiede inoltre che, per tener conto della situazione della società per azioni europea (autorizzata, in virtù dell'articolo 181 del progetto di statuto, a rivalutare le immobilizzazioni immateriali e le disponibilità) e dell'importanza delle plusvalenze originate dai terreni, le quali accrescono notevolmente il valore del patrimonio delle società, la valutazione di base al valore di sostituzione sia estesa a tutte le immobilizzazioni materiali.

Il Comitato fa osservare che il testo dei paragrafi 3 e 4 degli articoli 30 e 31 non prevede espressamente che la riserva di rivalutazione libera possa compensare eventuali perdite, salvo in caso di scioglimento. Ebbene, la riserva in parola deve venire iscritta in una voce dell'attivo, in quanto si tratta di una riserva «vincolata» e se non può formare oggetto di distri-

buzione agli azionisti fintantoché l'elemento rivalutato non sia stato sostituito o sia sparito, deve potere essere possibile che tale voce compensi una diminuzione dell'attivo dovuta ad una perdita dell'esercizio.

La riserva di rivalutazione dovrebbe, di conseguenza, venire iscritta nel passivo dello stato patrimoniale, poter essere convertita in capitale e, se del caso, poter essere utilizzata per compensare delle perdite. Tuttavia questa riserva può essere liquidata solo se gli importi assegnatele non sono più necessari per sostituire gli elementi dell'attivo di cui trattasi.

Articolo 33

Paragrafo 2

Il Comitato ritiene che sia necessario definire cosa siano le «spese accessorie».

Paragrafo 4

Il Comitato propone di sopprimere la lettera b) e di abolire la facoltà di lasciata agli Stati membri a mente della lettera a).

Articolo 36

Paragrafo 1, lettera c)

Ai fini dell'armonizzazione, il Comitato propone di abolire il potere discrezionale lasciato ai legislatori nazionali e di modificare il testo nel seguente modo:

«c) Possono essere effettuate delle rettifiche di valore eccezionali, se ciò . . .».

Articolo 40

Il Comitato rammenta le proprie osservazioni a proposito dell'articolo 2: sostituzione dell'espressione «aussi sûre que possible» con la parola «fidele» (n.d.r. mentre dette osservazioni non valevano per l'articolo 2 del testo italiano, è opportuno all'articolo 40 sostituire la parola «attendibile» con «fedele»).

Articolo 41

Il Comitato si chiede se sarebbe utile chiedere altre indicazioni concernenti l'ammontare degli accantonamenti, la suddivisione della cifra d'affari per rami di attività e il volume delle spese di ricerca e di sviluppo, qualora queste voci non siano già menzionate separatamente nello stato patrimoniale.

Tuttavia il Comitato sottolinea che tutte le informazioni contenute nell'allegato devono trovare un limite da fissare là dove siffatte indicazioni potreb-

bero costituire un grave pregiudizio all'impresa (ad esempio, nel caso di manifesta inferiorità rispetto alla concorrenza), analogamente a quanto previsto all'articolo 42, lettera b). L'informazione trova il suo giusto limite nel rispetto del segreto degli affari, a condizione che esso non serva come pretesto per nascondere ciò che non deve esserlo.

Paragrafo 3

Il Comitato ritiene che l'informazione richiesta in tale paragrafo non dovrebbe concernere — contrariamente a quanto si può pensare — l'impiego, da parte del comitato di direzione, sotto forma di investimenti o di altri impegni, del capitale autorizzato durante un determinato esercizio. Per evitare questo equivoco, essa propone il seguente testo:

«3. In caso di costituzione di capitale autorizzato, l'ammontare utilizzato».

Paragrafo 6

Il Comitato auspica che le spese per il personale siano suddivise nell'allegato analogamente a quanto proposto per l'articolo 20, I — 6.

Articolo 42

Il Comitato propone di redigere nel seguente modo l'inizio di detto articolo:

«Gli Stati membri consentono . . .».

Articoli 44 e 45

In attesa che la futura direttiva sulla struttura della società per azioni armonizzi le modalità della verifica, il disposto di detti articoli, che prevede la pubblicazione integrale della relazione redatta dal revisore dei conti, crea delle difficoltà in certi Stati membri, a causa della lunghezza della relazione stessa, e degli oneri elevati che la sua pubblicazione può provocare per le piccole e medie società.

Il Comitato fa osservare che le regole di pubblicità previste in questi articoli e quelle di cui all'articolo 50 creano uno squilibrio tra gli obblighi imposti alle società, in quanto le piccole e medie società per azioni non beneficiano di alcuna deroga rispetto alla pubblicazione integrale, contrariamente alle piccole e medie società a responsabilità limitata.

Il Comitato propone quindi di redigere nel seguente modo l'articolo 44:

«1. Il bilancio annuale regolarmente approvato nonché le conclusioni della relazione del verificatore dei conti, comprendente in particolare la validazione di cui agli articoli 45 e 46, devono

essere integralmente pubblicati in un bollettino nazionale designato dallo Stato membro, in deroga all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

Tuttavia, le società per azioni potranno pubblicare il loro bilancio annuale in forma succinta se soddisfano alle seguenti condizioni:

- a) per le società che rispondono ai criteri di dimensione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, primo capoverso: unicamente uno stato patrimoniale succinto indicante solo le voci prece-dute da lettere e da cifre romane di cui agli articoli 8 e 9, annotando a parte i criteri e debiti nei confronti dei soci, ed un allegato eventualmente non contenente le spiegazioni richieste all'articolo 41, paragrafi da 4 a 10;
- b) per le società che rispondono ai criteri di dimensione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a): uno stato patrimoniale conforme agli schemi previsti agli articoli 8 e 9, un conto profitti e perdite nella forma succinta prevista all'articolo 24 e un allegato analogo a quello di cui all'articolo 41.

2. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, come pure il testo integrale della relazione del verificatore dei conti devono essere depositati senza indugio, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva».

3. (invariato).

Articolo 49

Questo articolo pone il principio dell'obbligatorietà della verifica del bilancio annuale e della relazione sulla gestione delle società per azioni a responsabilità limitata, ma lascia gli Stati membri liberi di stabilirne le modalità e di decidere in merito alla qualifica professionale che dovranno avere i revisori ufficiali.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1973.

Per tener conto della situazione attualmente esistente negli Stati membri e delle difficoltà di ordine pratico che un'eventuale carenza di revisori ufficiali qualificati potrebbe porre, come pure per evitare alle piccole e medie società gli oneri di una verifica approfondita del loro bilancio annuale, il Comitato ritiene che gli Stati dovrebbero esentare, per un periodo transitorio, le piccole e medie società della verifica obbligatoria.

Il Comitato propone quindi le seguenti modifiche:

«1. Le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono far verificare il loro bilancio annuale e la relazione sulla gestione da una o più persone autorizzate, in virtù della legge nazionale, alla verifica dei conti delle società per azioni.

Per un periodo transitorio di 10 anni, gli Stati membri esentano le società indicate in appresso all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dal citato obbligo.

2. Gli Stati membri esentano dall'obbligo di cui al paragrafo 1 le società», (il resto invariato).

Il Comitato sottolinea inoltre che è urgente armonizzare la qualifica dei revisori emanando una direttiva intesa a coordinare i requisiti fondamentali che devono avere le persone fisiche o giuridiche che eseguono la verifica dei conti.

Articolo 50

Paragrafo 2

Per garantire l'equivalenza delle legislazioni nazionali, la prima frase dovrebbe essere redatta nel seguente modo: «In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ammettono...» invece di «gli Stati membri possono ammettere...».

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

ALLEGATO

al parere contenente gli emendamenti respinti nel corso della 109ª sessione plenaria

I seguenti emendamenti, presentati in conformità delle disposizioni del regolamento interno, sono stati respinti nel corso dei dibattiti.

1. I. Osservazioni generali — Punto 3

(I riferimenti alle legislazioni nazionali)

Si propone di modificare come segue il testo del punto 3:

«Il Comitato ha esaminato con particolare interesse i numerosi riferimenti alle legislazioni dei singoli Stati membri. I membri si rammaricano essenzialmente del fatto che l'espressione «gli Stati membri possono autorizzare» rappresenta un ostacolo al raggiungimento di un maggior grado di armonizzazione. D'altro canto il Comitato è consapevole anche delle difficoltà che potrebbero presentarsi in alcuni Stati membri, qualora questi ultimi fossero costretti a recepire nel diritto societario nazionale delle disposizioni che confrontate con l'attuale legislazione, offrirebbero nuovamente delle facilitazioni alle società per quanto concerne la presentazione dei conti e la pubblicità. Ciò avverrebbe se, ad esempio, il brano di frase «gli Stati membri possono autorizzare» venisse sostituito con «gli Stati membri autorizzano».

Per tali motivi il Comitato preferisce, in linea di massima, lasciare invariato il brano di frase «gli Stati membri possono autorizzare», pur ritenendo auspicabile una maggiore armonizzazione nell'interesse della difesa dei soci e dei terzi».

Risultato della votazione:

Voti favorevoli: 35, voti contrari: 38, astensioni: 13.

2. II. Osservazioni particolari — articolo 19

Aggiungere, dopo le osservazioni riguardanti l'articolo 17 e prima di quelle concernenti l'articolo 20, le seguenti osservazioni attinenti all'articolo 19:

«Articolo 19

Il Comitato propone di modificare come segue l'articolo 19:

Ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri introducono nella loro legislazione gli schemi previsti dagli articoli 20 e 21 della presente direttiva, lasciando alle società la facoltà di scegliere tra detti schemi».

Motivazione

Gli articoli 20 e 21 offrono alle società la possibilità di presentare il conto profitti e perdite sotto forma di conto oppure secondo il metodo scalare, il che fa riscontro alla facoltà di scelta lasciata dall'art. 7 della direttiva per la presentazione dello stato patrimoniale.

Non può certo risultare utile all'armonizzazione della presentazione dei conti lasciare le società libere di scegliere, oltre che tra gli schemi di cui agli articoli 20 e 21, anche tra quelli completamente diversi di cui agli articoli 22 e 23. Come indicato dalla Commissione stessa nel commento ai singoli articoli, si tratta, per gli articoli 20 e 21 e per gli articoli 22 e 23, di due sistemi del tutto differenti per la presentazione del conto profitti e perdite. Forse da un punto di vista dell'economia aziendale, può essere giusto parlare di equivalenza di principi. Ma una cosa è certa: che non si può garantire la comparabilità di conti profitti e perdite stilati, gli uni, secondo i principi enunciati agli articoli 20 e 21 e, gli altri, secondo quelli esposti agli articoli 22 e 23. Eppure, questi lavori si prefiggono anzitutto uno scopo di armonizzazione. Gli articoli 22 e 23 possono quindi venir soppressi dalla direttiva, senza che ciò crei inconvenienti.

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 34, voti contrari: 42, astensioni: 13.

3. II. Osservazioni particolari — articoli 30 e 31

Aggiungere al terzo capoverso di queste osservazioni il seguente testo:

«Non è escluso che per ottenere la comparabilità siano necessarie disposizioni supplementari. Senza voler esprimere un giudizio sulla validità dei principi del prezzo di acquisto e del valore di sostituzione, il Comitato si chiede se non sarebbe meglio adottare come metodo principale quello che si basa sul principio del prezzo di acquisto, imponendo alle società che applicano il principio del valore di sostituzione l'obbligo di indicare altresì i corrispondenti valori ottenuti seguendo il principio del prezzo di acquisto».

Sopprimere i due capoversi seguenti.

Motivazione

L'impossibilità di garantire la comparabilità dei dati risultanti, gli uni, dall'applicazione del principio del prezzo di acquisto, gli altri, da quella del principio del valore di sostituzione, è evidente. D'altro canto, gli stessi esperti non vedono ancora con chiarezza come i principi della valutazione in base al prezzo di acquisto e al valore di sostituzione possano coesistere senza difficoltà. Nell'interesse di un'armonizzazione a livello comunitario sarebbe necessario trovare un sistema capace di soddisfare in modo ottimale tutte le esigenze. Una soluzione potrebbe consistere nell'obbligare tutte le imprese che optano, di massima, per l'applicazione del principio del valore di sostituzione ad indicare altresì i dati corrispondenti ottenuti in base al principio del prezzo di acquisto.

Dal momento che appare inoltre opportuno lasciare gli Stati membri liberi di decidere se autorizzare o no il principio del valore di sostituzione, i due primi capoversi di pagina 16 sarebbero inutili. Del resto, nel caso dei principi di valutazione l'espressione «gli Stati membri autorizzano» non comporterebbe un maggior grado di armonizzazione poiché sarebbe in ogni caso consentita la valutazione secondo il principio del prezzo di acquisto come pure secondo quello del valore di sostituzione.

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 35, voti contrari: 39, astensioni: 15.